

Febbraio 2020



### ***Riforma pensioni: ipotesi a confronto***

Tutte le proposte al centro del dibattito sulla riforma pensioni: Quota 100, Quota 102, Quota 99 e le altre ipotesi di flessibilità in uscita e l'ultima proposta di Riforma a 64 anni del 21 Gennaio 2020. Uno dei punti chiave della prossima **riforma** è la **flessibilità in uscita** non è certo l'unica: al centro del dibattito anche giovani, donne, previdenza integrativa, meccanismi di rivalutazione. Ma è probabilmente il nodo che va sciolto più velocemente, perché la [quota 100](#) è in scadenza a fine 2021 e il rischio è che nel 2022 si verifichi il cosiddetto "scalone", con un salto di cinque anni per andare in pensione. Pensioni anticipate: verso la Quota 102 dal 2021 - Allo studio ci sono strumenti alternativi alla **quota 100** (che consente di ritirarsi con 62 anni di età e 38 anni di contributi senza ricalcolo dell'assegno, mantenendo eventuali quote retributive) ma meno costosi, da affiancarsi ad un riordino generale del sistema in ottica strutturale. Fra le ipotesi al centro del dibattito ce ne sono alcune che prevedono meccanismi più favorevoli, altre che tendono a irrigidirne i paletti.

### ***Alternative alla Quota 100:***

- ***Proposta Tridico.*** Abbassare il tetto di età attualmente previsto per la pensione di vecchiaia (67 anni) ma calcolare l'assegno interamente con il metodo contributivo. Si tratta di un'opzione simile all'attuale Opzione Donna, destinata esclusivamente alle lavoratrici e che prevede un'età più bassa (59 o 60 anni), con almeno 35 anni di contributi. Il calcolo interamente contributivo può abbassare l'assegno previdenziale fino al 30%.
- ***Proposta Brambilla.*** La cosiddetta Quota 102, che rappresenta anche una delle ipotesi allo studio dei tecnici dell'esecutivo. Prevede una nuova possibilità di pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. In pratica, alza di due anni il requisito di età della Quota 100. Ma introduce anche una penalizzazione sul calcolo, che anche in questo caso sarebbe interamente contributivo.
- ***Quota 100.*** Ci sono componenti della maggioranza favorevoli a rendere strutturale l'attuale meccanismo della Quota 100, consentendo quindi di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi, senza penalizzazioni sul calcolo.
- ***Quota 99.*** E' un'altra proposta che arriva dalla maggioranza di Governo, in particolare dal sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, che prevede anche un bonus per le lavoratrici mamme. Pensione a 64, anni, con 35 anni di contributi. Niente ricalcolo contributivo (quindi,

niente penalizzazioni sulla parte retributiva), e bonus mamma, ovvero un anno di contributi in più per ogni figlio alle lavoratrici.

- **Proposta sindacati.** Prevede 62 anni di età e 20 anni di contributi, senza penalizzazioni. In pratica, si tratterebbe di un abbassamento dell'età anagrafica attualmente prevista per la pensione di vecchiaia (che richiede 67 anni di età, e 20 anni di contributi). Anche qui, la proposta non prevede ricalcolo contributivo. Oppure, 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età: questo è invece un abbassamento dei requisiti attualmente previsti per la pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne).
- **Proposta Nannicini.** Un disegno di legge presentato dal senatore del Pd prevede la pensione a 64 anni di età e 20 anni di contributi, ma con il ricalcolo contributivo. Si evidenzia che il dibattito è solo all'inizio. A breve, è previsto un incontro **Governo sindacati** per far partire un tavolo negoziale.

*Pensioni e indennità: modelli per prestazioni assistenziali INPS*

*Pensioni sociali e indennità che richiedono l'invio dei modelli RED, RED/EST, ICRIC, ICLAV e ACC.AS/PS: istruzioni INPS, adempimenti e scadenze.*

Per l'accesso alle **prestazioni assistenziali** di residenti in Italia e all'estero è necessario fornire all'INPS la dichiarazione reddituale e la comunicazione di responsabilità, almeno per particolari tipologie di pensione sociale. Alcune prestazioni – integrazioni al minimo, assegni familiari, pensioni sociali, invalidità – richiedono infatti la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente per certificare di possedere ancora i requisiti necessari che ogni anno l'INPS ha l'obbligo di verificare.

*Dichiarazione reddituale* - La dichiarazione della situazione reddituale avviene mediante **modello RED**. L'INPS non invia comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali al fine di verificare il diritto alle prestazioni percepite collegate al reddito, Il **nucleo reddituale** di colui che richiede la prestazione può essere composto dal solo titolare, dal coniuge (in tal caso, il pensionato dovrà dichiararne anche i redditi a meno che questi non debba rendere autonoma dichiarazione), dai componenti del nucleo familiare nel caso in cui vengano percepiti trattamenti di famiglia.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione reddituale all'INPS: i pensionati che non hanno altri redditi oltre a quello da pensione (propri e se previsto dei familiari) **se la situazione reddituale è variata** rispetto a quella dichiarata l'anno precedente; i **titolari di prestazioni collegate al reddito** che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o ex UNICO) all'Agenzia delle Entrate . Per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta

d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell' IRPEF; coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e sono in possesso di **redditi ulteriori a quelli da pensione**, come il reddito da abitazione principale; i titolari di alcune **tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali** e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (modelli 730 o ex UNICO), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale. Non devono invece presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già **dichiarato integralmente tutti i redditi** (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento all'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione di responsabilità. Per quanto riguarda l'**invalidità civile**, il contribuente deve anche attestare la permanenza o meno dei requisiti amministrativi di assenza di periodi di ricovero gratuito e della mancanza di attività lavorativa. Ecco tutti i modelli per le varie categorie di pensioni: **invalidi** civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile: **modello ICRIC** (*Invalità Civile ricoveri*), per dichiarazioni relative ad eventuali ricoveri gratuiti, modello **ICLAV** per dichiarazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa; **minori** titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza: modello **ICRIC**, per dichiarare eventuali periodi di ricovero o, in caso di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, la frequenza scolastica obbligatoria (va indicata l'eventuale variazione, per esempio per cambio di scuola) o la frequenza di centri ambulatoriali; titolari di **pensione sociale**: modello **ACC.AS/PS**, per dichiarare la residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti; titolari di **assegno sociale**: nei casi di ricovero con retta a parziale o totale carico di enti pubblici, andrà scansionata e allegata online alla dichiarazione la **documentazione** rilasciata dall'istituto o comunità di ricovero che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico degli enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari. Modello RED/EST - La verifica annuale dell'INPS riguarda anche i **redditi prodotti all'estero** dai pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche, questi vengono valutati, per l'accesso alle pensioni, sulla base delle disposizioni nazionali. Il decreto ministeriale del 12 maggio 2003 di attuazione dell'art. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 117 del 22 maggio 2003, ha individuato i casi in cui l'accertamento reddituale va effettuato con le **certificazioni rilasciate dagli organismi esteri** (come nel caso delle prestazioni previdenziali e assistenziali) o con **autocertificazione** rese all'Autorità consolare italiana o a uno degli **enti di patronato autorizzati**. Ogni anno l'INPS avvia la campagna per l'accertamento dei redditi – relativi all'anno precedente – dei pensionati residenti all'estero mediante **modello RED/EST**. Si può rinunciare a dichiarare i redditi, con conseguente cessazione della prestazione.

I pensionati, che devono **autocertificare la propria cittadinanza italiana**, ricevono un **modello precompilato** con le informazioni delle pensioni presenti nel Casellario dei pensionati da completare compilando le righe in bianco per comunicare ulteriori pensioni estere di cui è titolare: ogni pensione percepita nell'anno di riferimento, al netto di arretrati corrisposti nell'anno, ma di competenza degli anni precedenti; trattamenti di famiglia; eventuali contributi previdenziali. Il pensionato deve indicare per quanti mesi ha percepito la pensione. Gli importi vanno indicati nella valuta del Paese che eroga il trattamento. Alla consegna dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, gli **enti di patronato** devono accertare l'identità del dichiarante; ricevere i modelli RED/EST compilati e firmati: verificare che la documentazione sia conforme ai dati indicati nei modelli; acquisire i dati attraverso il sito web dell'INPS.

*Avvisi e controlli* - ai titolari di pensioni che richiedono dichiarazioni reddituali o di responsabilità che l'anno precedente hanno effettuato i relativi adempimenti, viene inviata una **e-mail di avviso** diversificata a seconda delle tipologie di prestazioni. Entro fine giugno l'INPS effettua un **monitoraggio** delle istanze pervenute e invia comunicazione a chi, pur avendone l'obbligo, non ha effettuato qualche adempimento. L'INPS contestualmente avvia una campagna relativa all'accertamento dell'esistenza in vita per l'anno in corso che la banca incaricata del pagamento effettua ogni anno per le **pensioni pagate all'estero**. Anche ai residenti all'estero viene eventualmente inviata comunicazione con gli adempimenti da effettuare (RedEst).

*Presentazione dei modelli* - I contribuenti residenti in Italia possono **presentare le dichiarazioni reddituali** attraverso i **servizi INPS online**, richiedendo il **PIN INPS**.

*Dichiarazione Reddituale*. Se il pensionato non è tenuto a trasmettere la dichiarazione reddituale per l'anno di reddito precedente, dopo aver effettuato l'accesso online riceve la conferma direttamente dal sistema con un apposito messaggio.

COLF e BADANTI – Mercoledì 5 febbraio 2020 ultimo giorno per la consegna cedolino paga del mese precedente, da parte dei datori di lavoro domestici

*Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito [www.sanvitoalgiambellino.com](http://www.sanvitoalgiambellino.com), alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito [www.acli.it](http://www.acli.it)*  
*Gerardo Ferrara*